

20.Tribunale di Milano, 3 dicembre 2004, n. 13910

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

MG +2 / Banca M

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 28/6/03, MG, MV e CM convenivano in giudizio la Banca M, per sentire dichiarare l'annullamento, *ex art.* 1439 e/o *ex art.* 1428 c.c. e/o *ex art.* 1394-1395 c.c., del contratto finanziario denominato "4 you", stipulato il 26/2/01 con la controparte, con le conseguenti restituzioni.

La convenuta, costituitasi in giudizio, contestava la domanda attrice, chiedendone il rigetto.

Assunta la prova dedotta dalle parti, sulle loro conclusioni, come in epigrafe riportate, la causa passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice va respinta.

Con riguardo alle richieste di annullamento del contratto stipulato, *ex art.* 1428 c.c., deve rilevarsi che la mancata corrispondenza tra volontà interna degli attori e contenuto del contratto aderito è risultato fatto meramente asserito, ma non dimostrato, tanto meno nei caratteri di essenzialità e riconoscibilità richiesti per la rilevanza del vizio di volontà (da ritenersi errore-vizio). A superare la richiesta concorrono, poi, l'assistenza fornita dalla banca ai clienti e, soprattutto, la chiarezza del contenuto contrattuale, nonché la qualità, non contestata dagli aderenti, di soggetti non sprovveduti sotto il profilo delle conoscenze finanziarie.

Ma che meno può accogliersela la richiesta di annullamento per dolo, non essendo stato provato *l'animus decipiendi*, né l'inganno potrebbe provarsi, con richiamo a un mero messaggio pubblicitario, peraltro diffuso in epoca successiva alla stipulazione del contratto (*cfr.* doc. 19 attori).

Quanto alla richiesta di annullamento del contratto per conflitto d'interessi, deve evidenziarsi che il piano di adesione, sottoscritto dagli attori, riportava informativa circa la natura e l'estensione del conflitto d'interessi, nonché l'espressa autorizzazione dell'aderente a procedere all'esecuzione dell'operazione.

Va pure disattesa la contestata efficacia del contratto, per contrasto con la normativa prevista dagli artt. 1469 bis e segg. c.c., riguardando l'eventuale vessatorietà le singole clausole contenute in un determinato contratto, e non quest'ultimo nella sua interezza; mentre, quanto alla clausola 4.8, in

particolare, va rilevato che la stessa non configurava la fissazione di una penale, ma prevedeva solo i criteri per la determinazione di quanto dovuto in caso di rimborso di anticipato finanziamento.

Da ultimo, quanto alla pretesa violazione di norme di settore, da parte della banca, quest'ultima ha fornito per tabulas dimostrazione dell'osservanza degli obblighi relativi, consegnando ai clienti il documento sui rischi generali degli investimenti, che gli attori hanno dato atto di avere ricevuto, prendendone conoscenza. Il piano finanziario è risultato, poi, adeguato alla portata economica dei clienti.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge le domande proposte dagli attori; condanna questi ultimi al pagamento delle spese processuali, liquidate in €945,00 per esborsi, €2.450,00 per diritti ed €10.000,00 per onorari.

Così deciso in Milano il 9 novembre 2004.

Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2004

Il Giudice